

Gestori infrastruttura
Imprese ferroviarie
Esercenti ferrovie isolate
Centri di formazione
Titolari di registrazioni RIN
Costruttori di veicoli, componenti e sottosistemi
Associazioni di settore
Strutture medico legali
Organismi di valutazione

Inviata via PEC

OGGETTO: Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19": impatto sulle attività dell'ANSF e degli operatori ferroviari .

1) Premessa

Il decreto legge in oggetto ha introdotto importanti regole comportamentali per le persone e norme cogenti per amministrazioni e imprese che comportano anche un significativo impatto sui rapporti riguardanti la sicurezza ferroviaria che intercorrono tra questa Agenzia e codesti operatori ferroviari. Ne consegue la necessità di fornire alcuni chiarimenti ed indicazioni al riguardo.

Di particolare rilievo appare il comma 1 dell'articolo 103 laddove prevede che **"Ai fini del computo dei termini ..., relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020"**.

L'allungamento dei tempi del procedimento amministrativo, previsto dal decreto legge, occorre sia tenuto in debita considerazione da parte di codesti operatori e riguarda coloro che, nel predetto arco temporale, hanno in corso un procedimento oppure presentano a questa Agenzia delle istanze finalizzate all'ottenimento di certificazioni, autorizzazioni e riconoscimenti.

Al riguardo questa Agenzia sta già adottando, pur nelle difficoltà organizzative e gestionali del momento, le misure idonee ad assicurare comunque, per quanto possibile, la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati, e resta disponibile a raccogliere suggerimenti e indicazioni orientati a raggiungere questo obiettivo.

L' articolo 103, al comma 2, dispone inoltre che **"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"**.

2) Regimi dei procedimenti, atti certificativi ed autorizzativi.

Ciascun operatore ferroviario, in quanto responsabile della sicurezza della propria parte di sistema, ogni qualvolta trovi applicazione l'articolo 103 comma 2 ad atti che hanno impatto sulla sicurezza della circolazione ferroviaria, deve in base alla specificità del caso, valutare e adottare tutte le misure e le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione medesima. Al riguardo questa Agenzia resta a disposizione per il supporto e i chiarimenti necessari.

Si evidenzia inoltre che, al momento, nessuna proroga è prevista per il rinnovo degli atti in scadenza oltre il 15 aprile p.v.. Si raccomanda in tal caso la massima tempestività e il rispetto dei termini previsti per la consegna della documentazione necessaria, incluse le eventuali integrazioni a tal fine richieste da questa Agenzia, in modo da consentire a questa Agenzia medesima la conclusione dei procedimenti entro la scadenza.

Per i procedimenti che non ricadano in questa fattispecie, le scadenze contenute nelle richieste di chiarimento o integrazione potranno essere motivatamente posticipate in virtù di quanto disposto dall'art. 103, comma 1 del DL 17 marzo 2020.

Si fa presente invece che i provvedimenti imposti da questa Agenzia a tutela della sicurezza, ricadenti nel periodo di emergenza (attualmente dal 23 febbraio al 15 aprile), devono essere comunque attuati nei tempi previsti e tempestivamente comunicati; in virtù delle richiamate disposizioni emergenziali la formalizzazione completa a questa Agenzia dell'avvenuta adozione dei provvedimenti stessi, corredata dalle relative giustificazioni, potrà invece avvenire successivamente al termine fissato.

Parimenti, pur auspicando un tempestivo riscontro, tutti gli elementi, chiarimenti o integrazioni richiesti da questa Agenzia, con scadenze ricadenti nel periodo temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 in virtù delle richiamate disposizioni emergenziali, potranno essere forniti successivamente al termine fissato.

3) Raccomandazione Generale

L'emergenza sanitaria in atto non può giustificare in alcun modo un decadimento della sicurezza della circolazione ferroviaria; codesti operatori devono pertanto, in ogni caso, mantenere adeguati standard manutentivi e di sicurezza in relazione ai livelli di servizio svolti; qualora ciò non sia possibile, seppure anche a causa delle disposizioni adottate per l'emergenza sanitaria in atto, ciascun operatore ferroviario dovrà adottare immediatamente i provvedimenti a tutela della sicurezza della circolazione, incluse eventuali restrizioni e limitazioni del servizio.

Si ricorda, infatti, che l'Impresa ferroviaria, il Gestore dell'Infrastruttura o l'Esercente sono responsabili, ai fini della sicurezza della propria parte di sistema, della congruità tra le risorse disponibili e la quantità di servizi ed attività necessarie al mantenimento delle prestazioni dei sistemi, anche se svolte da altri operatori esterni alla propria organizzazione.

Deve essere, pertanto, garantito il rispetto delle norme, delle disposizioni e delle prescrizioni in vigore nonché la costituzione e mantenimento di un'organizzazione che assicuri comunque il controllo dei rischi connessi con lo svolgimento dei predetti servizi ed attività.

A tal fine è necessario che siano adeguatamente attivate le procedure e gli strumenti previsti nei Sistemi di Gestione della Sicurezza atti a verificare che sia garantito il presidio della sicurezza con particolare riferimento alle procedure di valutazione delle modifiche tecniche, organizzative ed operative.

Quanto sopra ferma restando la necessità di comunicare a questa Agenzia l'eventuale fermo dell'erogazione dei servizi e garantendo, in ogni caso, il presidio minimo necessario per il mantenimento in efficienza delle risorse e per gestire le comunicazioni con questa Sede.

Prima della ripresa dei servizi, parziale o totale, dovrà essere assicurato l'avvenuto efficace ripristino di tutti i presidi necessari per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.

Si precisa, infine, che le disposizioni contenute nella presente nota si riferiscono esclusivamente al territorio nazionale. Ulteriori elementi di novità potrebbero emergere a seguito di misure emanate a livello europeo in merito agli atti certificativi ed autorizzativi che hanno validità su tutto il territorio dell'Unione europea di cui daremo tempestiva comunicazione.

Il Direttore
ing. Marco D'Onofrio



D'ONOFRIO MARCO
AGENZIA
NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE
FERROVIE (ANSF)
24.03.2020 15:52:15
UTC